Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 novembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. **838**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 8447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **839**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia dell'Università di Perugia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria . . . . Pag. 8449

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura italica, in Castelfranco Veneto . . . . Pag. 8449

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nones, in Trento. Pag. 8450

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gregori, in Schio. Pag. 8450

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, in Longarone . . . . Pag. 8450

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valdadige S.p.a., stabilimento di Dolo . . . . Pag. 8451

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale . . . . . Pag. 8451

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Greenfield, in Rovereto. Pag. 8452

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procalor, in Rovereto. Pag. 8452

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Approvazione dei piani d'impiego dei fondi disponibili per gli esercizi dal 1970 al 1975 del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro . . Pag. 8452

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . . Pag. 8453

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione carta e cartotecnica nei comuni di Atina e Ceprano . . . Pag. 8453

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda . . . . Pag. 8454

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.
Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1978 . . . . Pag. 8454

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 8455

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di storia medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo . Pag. 8455
Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena . . . . Pag. 8455
Vacanza della cattedra di fisica molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino . . . . Pag. 8455

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 8455
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8456

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 8456

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro:
Concorso, per esami, a nove posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza . . . . Pag. 8457
Concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro . . . . Pag. 8459

Ministero dell'interno:
Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Firenze . . . . Pag. 8462
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 8462

Ospedale « S. Spirito » di Bra: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia. Pag. 8462

Ospedale « Umberto I » di Barletta: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8462

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 8462

Ospedale « S. Crespellani » di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 8463

Ospedali riuniti per bambini di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 8463

Ospedale « S. Giuseppe e Melorio » di S. Maria Capua Vetere: Concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 8463

Ospedale specializzato « U. Barberini » di Nettuno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . Pag. 8463

Ospedale « G. Bernabeo » di Ortona: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 8463

Ospedale « S. e S. Gravina » di Caltagirone: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione Pag. 8463

Ospedale « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8464

Ospedale « SS. Benvenuto e Rocco » di Osimo: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . Pag. 8464

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari:
Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di medicina I . . . . Pag. 8464
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto anestesista . . . . Pag. 8464

Ospedali riuniti di Napoli: Concorso a tre posti di primario di medicina generale . . . . Pag. 8464

Ospedale di Offida: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 8464

Ospedale degli infermi di Biella: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8464

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 8464

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 44.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 44, concernente le provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento . . . . Pag. 8465

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 45.
Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Veneto . . . . . Pag. 8465

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 46.
Calendario venatorio regionale. Proroga della legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 . . . . Pag. 8466

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 47.
Modifica della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, recante norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica agli invalidi di guerra e categorie assimilate, nonchè ai loro familiari . . . . Pag. 8466

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 48.
Interventi nel campo della medicina sportiva. Pag. 8467

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 49.
Coordinamento dei servizi di assistenza e protezione della maternità e infanzia nell'ambito delle U.L.S.S.S. Pag. 8468

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. 34.
Variazioni al bilancio di previsione 1977 e modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16 . . . Pag. 8468

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 31.
Assunzione compiti azienda agraria Opera nazionale combattenti Castel Nova di Merano . . . . . Pag. 8468

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 838.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 145 a 160 incluso, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, relativamente all'istituzione della scuola di perfezionamento in archeologia classica con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in archeologia classica

Art. 145. — Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in archeologia classica.

La scuola ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica in campo archeologico e di fornire ai laureati delle università italiane e straniere il mezzo di approfondire le loro conoscenze archeologiche con particolare riferimento alla Sicilia. Si propone inoltre di favorire la formazione professionale degli allievi con particolare riferimento alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico.

La scuola ha sede in Siracusa.

Art. 146. — La scuola è diretta da un consiglio composto di cinque membri: ne fanno parte il professore ufficiale di archeologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università di Catania; due professori dell'Università di Catania che tengano insegnamenti ufficiali di materie fondamentali nel piano di studi della scuola; due titolari di soprintendenze alle antichità della Sicilia in attività di servizio nominati per un triennio dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il consiglio è presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo di insegnamento fondamentale nel piano di studi della scuola più anziano di servizio. Il presidente del consiglio direttivo è anche direttore della scuola. Qualora fra i membri del consiglio direttivo non vi siano professori di ruolo o fuori ruolo di insegnamenti fondamentali nel piano di studi della scuola, il direttore della scuola viene nominato dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio direttivo, fra i professori di ruolo o fuori ruolo di materie classiche. In questo caso la nomina ha la durata di tre anni e può essere riproposta per il rinnovo.

Il consiglio ha il compito di predisporre il programma di attività scientifica e didattica della scuola, di coordinare e approvare il programma delle lezioni e delle esercitazioni, di proporre gli incarichi di insegnamento.

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede il direttore della scuola ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario designato dal consiglio stesso.

Alla fine dell'anno accademico il direttore della scuola presenterà al Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Università di Catania una relazione sullo stato della scuola e sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione dovrà essere approvata dal consiglio direttivo.

Art. 147. — La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell'Università di Catania e composto dal preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania, dal direttore della scuola, dal soprintendente alle antichità di Siracusa, dai rappresentanti della provincia e del comune di Siracusa, dal direttore della scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico, dal direttore amministrativo dell'Università di Catania e dai rappresentanti degli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola proposti dal consiglio direttivo. Ha inoltre il compito di deliberare su tutta la materia che ad esso viene sottoposta dal rettore dell'Università e dal consiglio direttivo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Art. 148. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in lettere (indirizzo classico) delle università italiane, e gli stranieri forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, sia equipollente.

Il consiglio ha inoltre la facoltà di autorizzare l'iscrizione dei laureati in lettere (indirizzo moderno) o di stranieri forniti di titolo equipollente, i quali dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi.

La preparazione viene accertata mediante esame.

Il consiglio direttivo fissa ogni anno il numero massimo delle iscrizioni tenendo conto della effettiva ricettività della scuola.

Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti disponibili, stabilisce una graduatoria dei richiedenti sulla base di una valutazione dei titoli presentati.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, saranno messi a concorso fra gli allievi delle borse di vitto e alloggio.

Art. 149. — I corsi hanno la durata di due anni e comprendono i seguenti insegnamenti:

A) *Insegnamenti fondamentali*:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale);
2) paletnologia;
3) archeologia tardo antica e alto medievale;
4) topografia antica;

B) *Insegnamenti complementari*:

1) epigrafia greca e romana;
2) numismatica greca e romana;
3) archeologia italica;
4) archeologia del vicino Oriente;
5) archeologia e antichità teatrali;
6) storia della Sicilia antica e medievale;
7) filologia classica;
8) storia economica e sociale del mondo antico.

All'inizio del primo anno gli studenti, d'accordo col direttore della scuola formuleranno un piano di studi che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo. Oltre ai quattro insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi tre fra gli insegnamenti complementari. Eventuali deroghe dovranno essere motivate e sottoposte al parere del consiglio direttivo.

Tutti gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni, seminari e conferenze organicamente collegati in modo da approfondire i diversi aspetti delle singole discipline e i loro collegamenti col complesso della cultura classica.

Saranno inoltre tenuti seminari e conferenze riguardanti la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico e tendenti a completare la preparazione scientifica degli allievi con le cognizioni indispensabili all'esercizio della professione.

Le esercitazioni di carattere pratico si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; alla fine di ogni corso gli allievi che vi hanno partecipato presenteranno le relative relazioni.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 150. — La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, dovrà risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnerà in ordine cronologico e separatamente per ciascun corso, l'argomento e l'ora della lezione. Sul medesimo registro allievi e assistenti presenti apporranno ogni volta la loro firma. Alla fine dei corsi il direttore della scuola apporrà il suo visto di regolarità su ciascun registro. I registri suddetti saranno estensibili a richiesta delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione.

All'iscritto viene rilasciato inoltre dalla segreteria dell'università un libretto di iscrizione sul quale dovranno essere attestate, alla fine dell'anno, le frequenze di ciascun corso di lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni. Il direttore della scuola vi apporrà il suo visto per la validità di ciascun anno di corso.

L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti, non viene ammesso agli esami di diploma.

Art. 151. — Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno anche per gli insegnamenti biennali, e si svolgono per singole discipline.

Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facoltà universitarie.

Alla fine del secondo anno gli allievi, dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle discipline archeologiche insegnate nella scuola, ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, conseguono il diploma di perfezionamento.

Relazioni e dissertazioni di particolare valore scientifico vengono pubblicate.

La scuola si propone inoltre di curare la pubblicazione di studi e ricerche di carattere archeologico, e di quanto può servire al progresso degli studi archeologici con particolare riferimento alla Sicilia.

La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola, è costituita dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa.

Art. 152. — Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Università di Catania, che, con la procedura normale, rilascia i certificati e il diploma di perfezionamento; quest'ultimo dovrà essere munito della firma del rettore, di quelle del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'università.

Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000 e per tassa annuale di iscrizione lire 8.000.

I diplomati debbono inoltre pagare L. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma di L. 6.000.

Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università; la tassa di diploma va invece versata all'erario.

Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512, art. 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **839**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia dell'Università di Perugia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi della Calabria, adottata nell'adunanza del 28 marzo 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di chimica organica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata, anche in vista della recente attivazione del corso di laurea in chimica;

Viste le deliberazioni della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia, adottate rispettivamente il 22 febbraio 1977 e 18 aprile 1977, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi della Calabria;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Francesco Menichini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi della Calabria;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1977, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Menichini, alla cattedra di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi della Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura italica, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12291)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nones, in Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Nones, con sede in Trento, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nones, con sede in Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12292)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gregori, in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gregori di Schio (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12293)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici, in Longarone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procond - Componenti elettronici di Longarone (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12422)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valdadige S.p.a., stabilimento di Dolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Valdadige S.p.a., stabilimento di Dolo (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valdadige S.p.a., stabilimento di Dolo (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12289)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12294)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Greenfield, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Greenfield di Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Greenfield di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1977 e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12282)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procalor, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12290)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1977.

Approvazione dei piani d'impiego dei fondi disponibili per gli esercizi dal 1970 al 1975 del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Vista la delibera del 26 gennaio 1977, con la quale il consiglio di amministrazione del fondo per il personale della Banca nazionale del lavoro, a seguito della decisione del Consiglio di Stato di assoggettare il fondo medesimo alla normativa prevista dall'art. 65 della legge precitata, ha chiesto l'approvazione dei piani d'impiego dei fondi disponibili per gli esercizi dal 1970 al 1975;
Visto che le disponibilità dei predetti esercizi ammontano a lire 30.012 milioni e che sono ripartite come segue:

1970 disponibilità pari a lire 3.669 milioni;
1971 disponibilità pari a lire 3.904 milioni;
1972 disponibilità pari a lire 4.200 milioni;
1973 disponibilità pari a lire 5.024 milioni;
1974 disponibilità pari a lire 5.955 milioni;
1975 disponibilità pari a lire 7.260 milioni;

Considerato che gli investimenti complessivi immobiliari, pari a lire 16.747 milioni, superano il terzo delle predette disponibilità e che sono stati acquistati gli immobili seguenti per gli importi a fianco indicati:

immobili in corso del Popolo, 38/40, angolo via A. Costa, 20, 20/E, Mestre, per L. 1.400.000.000;

immobile in via di Grottaperfetta, 330, Roma, per L. 3.200.000.000;

immobile in via Malta angolo via S. Giovanni Bosco, Brescia, per L. 1.500.000.000;

immobile in via Lamarmora, Brescia, per lire 1.050.000.000;

immobile in via Malta, 12, Brescia, per lire 8.600.000.000;

immobile in via Salamani, 1/3, angolo via Roveggio, Verona, per L. 997.300.000;

Ritenuto che possa essere concessa la richiesta deroga prevista dall'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, a condizione che il fondo predetto proceda al riassorbimento della somma di lire 6.743 milioni, eccedente il terzo delle suddette disponibilità;

Decreta:

Sono approvati i piani d'impiego dei fondi disponibili per gli esercizi dal 1970 al 1975, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, terzo comma, a condizione che il fondo proceda al riassorbimento, negli esercizi futuri, della somma di lire 6.743 milioni.

Roma, addì 20 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

(12159)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1974, con il quale il dott. Carlo Costanza è stato nominato componente supplente del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota della Corte dei conti n. 2833/9 del 24 settembre 1977, con la quale si designa, in sostituzione del predetto dott. Carlo Costanza, destinato ad altro incarico, il dott. Fulvio Balsamo;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno al collegio dei revisori del fondo stesso, del componente supplente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Fulvio Balsamo, primo referendario della Corte dei conti, è nominato componente supplente del collegio dei revisori del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in sostituzione del dottor Carlo Costanza, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12072)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione carta e cartotecnica nei comuni di Atina e Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione carta e cartotecnica nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione carta e cortotecnica nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12288)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), con effetto dal 10 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12287)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 22340 del 5 novembre 1977, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1977 pari a 154,21, arrotondato a 154, con un aumento di 5 punti; trimestre agosto-ottobre 1977 pari a 157,70, arrotondato a 158, con un aumento di 4 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 9 punti per il semestre maggio-ottobre 1977;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.016 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito al semestre 1° maggio-31 ottobre 1977; maggiorazione che per i 9 punti rilevati per il periodo maggio-ottobre 1977 è di L. 18.144 per il personale in attività e di L. 14.515 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel semestre maggio-ottobre 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, numero 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, che ha stabilito che i maggiori importi dell'indennità integrativa speciale, determinati in relazione ai punti di variazione degli indici del costo della vita durante il periodo dal 1° ottobre 1976 al 30 aprile 1978, vanno corrisposti integralmente o nel limite del 50% mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore nei riguardi del personale dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza provvisto di trattamento annuo complessivo di importo, rispettivamente, superiore agli otto milioni o compreso tra i sei e gli otto milioni;

Decreta:

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1978, al personale in attività ed in quiescenza cui compete il sottoindicato trattamento economico annuo, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la misura mensile della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta nel modo che segue:

1) *Personale in attività di servizio*:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 147.488 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 124.430 in contante e L. 23.058 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 101.372 in contante e L. 46.116 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

2) *Personale in quiescenza*:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 117.990 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 99.544 in contante e L. 18.446 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 81.097 in contante e L. 36.893 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1977
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 135

(12463)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2319/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2320/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2321/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica democratica popolare dello Yemen a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2322/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2323/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2324/77 della commissione, del 21 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 270 *del* 22 *ottobre* 1977.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 2325/77 della commissione, del 24 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2326/77 della commissione, del 24 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2327/77 della commissione, del 24 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 272 *del* 25 *ottobre* 1977.

(101/C)

Regolamento (CEE) n. 2328/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2329/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 274 *del* 26 *ottobre* 1977.

(102/C)

Regolamento (CEE) n. 2330/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2331/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2332/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° novembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2333/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che modifica il regolamento n. 204/67/CEE relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore della carne suina diversi dai suini macellati e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2334/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2335/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2336/77 della commissione, del 25 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 273 *del* 26 *ottobre* 1977.

(103/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di storia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12244)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12245)

Vacanza della cattedra di fisica molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di fisica molecolare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12246)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2175 mod. 25A. — Data: 12 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Tripepi Carlo, nato a La Spezia il 5 settembre 1910. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 18 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,10	878,10	878,05	878,10	878,15	878,10	878,20	878,10	878,10	878,10
Dollaro canadese	790,50	790,50	791 —	790,50	790,70	790,55	790,70	790,50	790,50	790,50
Franco svizzero	397,67	397,67	397,80	397,67	397,70	397,66	397,83	397,67	397,67	397,65
Corona danese	143,16	143,16	143,10	143,16	143,15	143,15	143,21	143,16	143,16	143,10
Corona norvegese	160,45	160,45	160,50	160,45	160,50	160,48	160,48	160,45	160,45	160,40
Corona svedese	182,76	182,76	182,80	182,76	182,70	182,75	182,775	182,76	182,76	182,75
Fiorino olandese	362,69	362,69	362,80	362,69	362,85	362,70	362,66	362,69	362,69	362,70
Franco belga	24,875	24,875	24,88	24,875	24,88	24,87	24,883	24,875	24,875	24,85
Franco francese	180,89	180,89	180,90	180,89	180,95	180,88	180,92	180,89	180,89	180,90
Lira sterlina	1597,90	1597,90	1599,75	1597,90	1597,75	1597,50	1598 —	1597,90	1597,90	1597,90
Marco germanico	391,33	391,33	391,60	391,33	391,35	391,31	391,32	391,33	391,33	391,35
Scellino austriaco	54,894	54,894	54,88	54,894	54,90	54,88	54,883	54,894	54,894	54,90
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,60	21,65	21,57	21,64	21,59	21,65	21,65	21,60
Peseta spagnola	10,58	10,58	10,59	10,58	10,575	10,57	10,576	10,58	10,58	10,58
Yen giapponese	3,593	3,593	3,60	3,593	3,59	3,58	3,59	3,593	3,593	3,60

Media dei titoli del 18 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	76,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,650
» 5,50 % » » 1968-83	79,450
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,950
» 6 % » » 1972-87	71,250
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	98,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93 —
» » 9 % 1980	92,150
» » 10 % 1981	92,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,15
Dollaro canadese	790,60
Franco svizzero	397,75
Corona danese	143,185
Corona norvegese	160,465
Corona svedese	182,767
Fiorino olandese	362,675
Franco belga	24,879
Franco francese	180,905
Lira sterlina	1597,95
Marco germanico	391,325
Scellino austriaco	54,888
Escudo portoghese	21,62
Peseta spagnola	10,578
Yen giapponese	3,591

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 agosto 1977, dal sig. Kodarin Fabio, nato a Capodistria (Pola), il 21 febbraio 1955, residente a Trieste, in via Rossetti, 23, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Codarin;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kodarin Fabio è ridotto nella forma italiana di Codarin.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Kodarin » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Štrcaj Nevia, nata a Buie (Pola), il 15 dicembre 1955.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 ottobre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(11945)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a nove posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 4 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, come previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro con qualifica:

a) di segretario capo;

b) di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *F*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

parte prima: economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, contabilità di Stato;

parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale, diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, sulla legislazione relativa alla materia della previdenza sociale, in generale, con specifico riguardo alla previdenza esercitata dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nonché su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 2

(12056)

Concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 4 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, come previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro con qualifica:

a) di segretario capo;

b) di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *F*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Republica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settemre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento e dall'assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di publico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contetente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la

copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottore 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

parte prima: economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, contabilità di Stato;

parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale, diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte con particolare riguardo alla materia concernente il sistema bancario italiano; i rapporti dell'istituto di emissione con il Ministero del tesoro; la disciplina e la fabbricazione dei biglietti di banca e di Stato; la monetazione metallica, la Zecca; il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; le attribuzioni del Ministero del tesoro in materia di borse valori e rapporti con la Commissione nazionale per le società e la borsa (legge 8 giugno 1974, n. 216 - decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numeri 136, 137 e 138, e successive modificazioni e integrazioni); la disciplina della costituzione, degli aumenti di capitali e delle emissioni di obbligazioni delle società per azioni; le attribuzioni della Direzione generale del tesoro in materia di tesoreria centrale e provinciale; il conto riassuntivo del tesoro; il portafoglio dello Stato; concessioni ed acquisti di divise per le pubbliche amministrazioni; acquisti ed alienazioni di titoli del debito pubblico; pagamenti e riscossioni all'estero; bollettini dei cambi e dei corsi dei titoli pubblici.

Il colloquio verte, inoltre, su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 3

(12057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Firenze;

Visti i decreti ministeriali in data 12 settembre 1975 e 20 ottobre 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi Ermanno . .	punti	124,578	su 150
2. Schlitzer Pasquale	»	121,460	»
3. Micio Ardesino . . .	»	110,581	»
4. Ba Piero Giuseppe »	»	98,037	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(12087)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, avranno luogo nei giorni 12 e 13 aprile 1978. I candidati dovranno presentarsi, in ciascuno dei detti giorni, alle ore 8, nelle città sottoindicate, a seconda della propria residenza:

Genova, Fiera internazionale, piazzale Kennedy, 1, padiglione *B*-2, per i residenti in Piemonte, Liguria e nella Valle d'Aosta;

Milano, Università commerciale « Luigi Bocconi », via Sarfatti, 25, per i residenti in Lombardia;

Verona, quartiere Fiera, viale del Lavoro, 8, padiglione 24, ingresso *B*, per i residenti nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

Bologna, ente autonomo Fiera di Bologna, piazza Costituzione, 6, padiglione *P*, per i residenti nell'Emilia-Romagna e nelle Marche;

Firenze, Università degli studi, facoltà di ingegneria, aule del biennio, viale Giovanbattista Morgagni, 44, per i residenti in Toscana e in Umbria;

Roma, palazzo dei congressi, piazzale Kennedy (EUR), per i residenti nel Lazio;

Pescara, liceo ginnasio statale « Gabriele D'Annunzio », via Venezia, 41, per i residenti negli Abruzzi e nel Molise;

Napoli, istituto tecnico industriale statale « Enrico Fermi », corso Malta, 141, per i residenti in Campania;

Bari, villaggio del fanciullo « San Nicola », piazza Giulio Cesare, 13, per i residenti nelle Puglie e in Basilicata;

Reggio Calabria, istituto magistrale statale « Tommaso Gulli », via 2 Settembre, 2, per i residenti in Calabria;

Palermo, Fiera del Mediterraneo, padiglione 16, via Generale Cascino, angolo piazza Generale Cascino, ingresso espositori, per i residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta;

Catania, ente Fiera, viale Kennedy (Playa), per i residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa;

Catania, istituto professionale « Lucia Mangano », via Besana, per i residenti nelle province di Messina ed Enna;

Cagliari, liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, per i residenti in Sardegna.

(12448)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(12413)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radioterapia;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(12408)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(12359)

OSPEDALE « S. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di primario di chirurgia generale da destinare agli ospedali di Olbia, La Maddalena e Muravera;

un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Bosa;

un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Olbia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(12406)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(12407)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale per lungodegenti;

due posti di aiuto e sei posti di assistente della seconda divisione di medicina generale per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(12358)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(12412)

OSPEDALE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(12409)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (i posti sono elevati a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(12414)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(12403)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(12410)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di medicina I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di medicina I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(12367)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(12368)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso a tre posti di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(12411)

OSPEDALE DI OFFIDA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(12404)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale « A »;
un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(12405)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(12357)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **44.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 44, concernente le provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 2 settembre 1974, n. 44, è modificata nel testo che segue.

Art. 2.

Finalità e soggetti beneficiari

Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e rendere meno gravoso il costo agli utenti, la regione Veneto concorre con un contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti.

Hanno titolo al beneficio le comunità montane di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i comuni montani e gli enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani.

Per avere diritto al contributo di cui al primo comma l'ente richiedente deve dimostrare di essersi già accollata una parte delle spese di esercizio degli impianti senza farle gravare integralmente sulle tariffe di utenza.

Art. 3.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato con interpolazione lineare in base ai valori di cui alla tabella indicata al successivo art. 6, tenuto conto dell'altezza geodetica di sollevamento a partire da m 400 e del volume complessivo annuo di acqua erogata, determinato in base ad un fabbisogno giornaliero di litri 120 per ogni abitante residente servito dall'impianto di sollevamento, giusta apposita dichiarazione del sindaco del comune.

Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della presente legge, quella compresa fra il livello dell'acqua della presa ed il livello massimo dell'acqua nel serbatoio di distribuzione o in mancanza di questo, dall'altezza effettiva dell'ultima erogazione dell'acqua pompata, indipendentemente dal frazionamento dei pompaggi.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande di contributo, corredate del parere delle comunità montane interessate sulla loro corrispondenza con i contenuti dei piani generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, e di una dichiarazione dell'ente o consorzio interessato dalla quale risulti l'altezza geodetica di sollevamento dell'acquedotto, devono essere presentate al presidente della giunta regionale tramite l'ufficio del genio civile entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di contributo devono riferirsi all'erogazione dell'acqua per l'anno in corso calcolata in base al numero degli abitanti residenti serviti dall'impianto di sollevamento, accertati nell'anno precedente.

Art. 5.

Concessione dei contributi

La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, e la sua erogazione viene effettuata in unica soluzione.

Art. 6.

Tabella parametrica

Per la determinazione della misura del contributo, da applicare sul volume d'acqua complessivo annuo calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, si adottano i valori della seguente tabella:

Altezza geodetica di sollevamento in ml.	Misura del contributo in L./mc
400	15
500	35
600	55
700	75
800	95
900	115
1.000	135
1.100	155
1.200	175
1.300	195
1.400	215
1.500 ed oltre	235

Art. 7.

Norme transitorie

Le norme della presente legge si applicheranno anche per le domande di contributo presentate per l'anno 1977 ai sensi della legge regionale 2 settembre 1974, n. 44.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati dovranno trasmettere la documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 anche al fine di consentire l'erogazione di eventuali conguagli.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante i fondi stanziati al cap. 4661 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, esercizio 1977 « Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotto per sollevamento » per l'importo di L. 150.000.000.

La spesa relativa agli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **45.**

Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Veneto è disciplinato — ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura di riposo, festività e ferie — dalle norme della presente legge.

Art. 2.
Orario delle farmacie

Tutte le farmacie della Regione, che non siano di turno, sono tenute a un orario di apertura pari a 40 ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano e il sesto con solo mezza giornata lavorativa.

Le stesse farmacie rimangono chiuse anche durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, mentre tutte le farmacie della Regione sono tenute a osservare un periodo annuale di ferie non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

Art. 3.
Apertura e chiusura delle farmacie

L'orario giornaliero di apertura e di chiusura delle farmacie nell'ambito dell'orario settimanale è determinato dal presidente dell'U.L.S.S.S., sentito il comitato di partecipazione, di cui all'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e gli ordini dei farmacisti competenti per territorio.

Art. 4.
Continuità del servizio farmaceutico

La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

a) durante l'intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata;

b) durante le festività infrasettimanali, la mezza giornata di riposo feriale, le festività domenicali e le ferie annuali, a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui al precedente art. 3;

c) durante il periodo notturno, a battenti aperti fino alle ore ventidue, con facoltà di chiusura alle ore venti; a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista nella farmacia dalla chiusura alla riapertura delle farmacie.

I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'U.L.S.S.S. mediante ordinanza del presidente della stessa con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 5.
La chiamata

Agli effetti della presente legge per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa, oltre che nei casi di manifesta urgenza.

Art. 6.
Il cartello indicatore

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio e il calendario mensile dei turni delle farmacie per il territorio dell'U.L.S.S.S.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in funzione dell'U.L.S.S.S. competente per territorio:

a) l'orario di apertura e chiusura delle farmacie e l'eventuale turno per l'intervallo pomeridiano sono stabiliti dal sindaco di ogni comune, sentito l'ordine dei farmacisti e comunque nei limiti previsti dall'art. 2 della presente legge;

b) i turni per le festività domenicali, per quelle infrasettimanali e per le ferie annuali sono determinati dal medico provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'ordine dei farmacisti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 46.
Calendario venatorio regionale. Proroga della legge regionale 8 settembre 1974, n. 48.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 settembre 1974, n. 48, continuano ad applicarsi anche nella stagione venatoria 1977-78.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 47.
Modifica della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, recante norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica agli invalidi di guerra e categorie assimilate, nonchè ai loro familiari.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, è sostituito dal seguente: « L'intervento della Regione si attua tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene così sostituito:

« Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari, è determinato ripartendo il fondo previsto dalla legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, in proporzione diretta alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla presente legge da ciascun ente al termine dell'esercizio dell'anno precedente, fino al limite massimo dell'ammontare complessivo delle spese medesime.

A tal fine, ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari deve presentare alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute, di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene sostituito dal seguente:

« All'erogazione delle somme spettanti a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari provvede, con propria deliberazione, la giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione le O.N.I.G. provinciali potranno presentare il rendiconto e ottenere i contributi relativi al periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977 tramite le amministrazioni provinciali ».

Art. 4.

Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, vengono soppressi.

Art. 5.

In sede di prima applicazione l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che i rendiconti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 siano presentati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **48**.
Interventi nel campo della medicina sportiva.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 23 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, con la presente legge, disciplina l'organizzazione degli interventi nel campo della medicina sportiva.

A tal fine sono individuati due livelli:

a) quello relativo ai giovani della scuola dell'obbligo e comunque a coloro che, indipendentemente dall'età, esercitano attività sportive, per cui sono da accertare lo stato di salute individuale e l'assenza di controindicazioni all'espletamento di esercizi di tipo ludico-ginnico-addestrativo;

b) quello relativo a coloro che praticano o intendono praticare un'attività sportivo-agonistica, per cui è da attestare « l'idoneità specifica ».

Art. 2.

La medicina sportiva nella fascia relativa al livello *a*) del precedente art. 1, deve tendere principalmente a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:

a) l'educazione sanitaria sui problemi medici connessi alla pratica sportiva;

b) la prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;

c) il mantenimento e la riabilitazione nell'attività sportiva e motoria.

L'organizzazione di tali attività e l'accertamento dello stato di salute individuale e l'assenza di controindicazioni per i soggetti dello stesso livello sono svolti dai servizi di medicina preventiva dell'U.L.S.S.S., e, relativamente agli studenti, da quelli specificamente addetti alla medicina scolastica.

Art. 3.

La medicina sportiva nella fascia relativa al livello *b*) dell'art. 1 della presente legge, deve tendere principalmente a fornire prestazioni selezionate a favore dell'attività sportiva di tipo agonistico mediante:

a) attività didattica, di informazione, di studio e di ricerca scientifica;

b) accertamento, con visite mediche di selezione, delle attitudini specifiche dei soggetti che intendano svolgere attività agonistico-sportive;

c) controllo sanitario sistematico dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive;

d) accertamenti antidoping da eseguire mediante analisi presso idonei laboratori;

e) riabilitazione funzionale di atleti per la ripresa di una attività sportiva.

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività, di cui al precedente comma, si attua mediante la costituzione da parte dell'U.L.S.S.S. di un servizio di medicina sportiva, avente le finalità specifiche sopraindicate.

Art. 4.

Fino alla istituzione da parte dell'U.L.S.S.S. del servizio, di cui al precedente art. 3, la giunta regionale può, mediante apposita convenzione, concordare con i comuni superiori a 30.000 abitanti le modalità per l'organizzazione e il funzionamento di un servizio sostitutivo e il relativo contributo annuo.

In particolare, la convenzione di cui al precedente comma dovrà prevedere:

le prestazioni che il servizio dovrà assicurare per le diverse discipline sportivo-agonistiche;

le modalità attraverso le quali il servizio verrà organizzato e svolto ivi compresa la possibilità per i comuni di avvalersi, per lo svolgimento del servizio, della federazione dei medici sportivi;

la durata della convenzione;

il controllo che la Regione esercita sulla gestione del servizio;

le clausole di risoluzione, revoca o decadenza della convenzione.

Tale servizio, nell'espletamento delle relative funzioni tramite i competenti organi delle unità locali, può avvalersi degli enti ospedalieri esistenti nello stesso territorio.

Art. 5.

Per la erogazione alle unità locali dei servizi sociali e sanitari — e in via transitoria a comuni superiori a 30.000 abitanti — dei contributi necessari all'istituzione e al funzionamento dei servizi di medicina dello sport, la Regione istituisce un apposito capitolo denominato: « Fondo per il finanziamento dei servizi di medicina sportiva », con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 100 milioni per gli esercizi successivi.

L'assegnazione dei contributi viene effettuata con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno sulla base di una relazione del comune che attesta l'attività svolta dal servizio di medicina dello sport nell'anno precedente.

In via transitoria, per il corrente esercizio finanziario, la giunta regionale è autorizzata a prelevare 20 milioni stanziati sul capitolo di cui al primo comma, erogandolo quale contributo straordinario e « una tantum » al consiglio regionale veneto della federazione medico-sportiva italiana per l'attività svolta durante l'anno mediante i centri di medicina sportiva esistenti nella Regione.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è istituito per l'esercizio 1977 nel bilancio della Regione il cap. 3228 dal titolo « Fondo per il finanziamento dei servizi di medicina dello sport »; con lo stanziamento di lire 120 milioni al cui finanziamento si provvede mediante storno di corrispondente importo dal cap. 3213.

Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante apposito stanziamento in bilancio di lire 100 milioni.

Le somme non utilizzate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. **49**.

Coordinamento dei servizi di assistenza e protezione della maternità e infanzia nell'ambito delle U.L.S.S.S.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con riferimento all'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, i servizi relativi all'assistenza e alla protezione della maternità e infanzia attribuiti ai comuni e alle province ai sensi della legge citata, rientrano fra le funzioni amministrative dei consorzi fra province e comuni, denominati «unità locali dei servizi sociali e sanitari», di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64.

In vista dell'organizzazione dei consorzi, di cui al precedente comma, per lo svolgimento delle relative attività le province aderenti provvedono a conferire al costituendo consorzio il personale alle stesse assegnato in seguito allo scioglimento dell'O.N.M.I. e già dipendente dai consultori comunali e intercomunali.

Fino alla costituzione dei singoli consorzi, le province interessate sono tenute a trasferire il personale, di cui al precedente comma, ai comuni, presso cui attualmente sono svolte le principali attività di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.

Fino all'inquadramento nei ruoli del consorzio, il trasferimento del personale avviene garantendo allo stesso il trattamento economico e giuridico già in godimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 agosto 1977

TOMELLERI

(11990)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. **34**.

Variazioni al bilancio di previsione 1977 e modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 ***settembre* 1977**)

(*Omissis*).

(11992)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. **31**.

Assunzione compiti azienda agraria Opera nazionale combattenti Castel Nova di Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione degli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la provincia di Bolzano assume, con l'entrata in vigore della presente legge, le attribuzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, istituita con l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, e disciplinata dal regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'azienda agraria di Castel Nova in Merano. Nulla è innovato ai rapporti contrattuali di affitto e di mezzadria stipulati tra l'Opera nazionale per i combattenti, azienda agraria di Castel Nova in Merano e gli affittuari e mezzadri in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale dell'Opera nazionale per i combattenti addetto alla azienda agraria di Castel Nova, che entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge chiede di passare alla provincia, è inquadrato nelle corrispondenti carriere dei ruoli provinciali con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza agli effetti della progressione nella carriera provinciale. Saranno comunque attribuiti nella qualifica provinciale di inquadramento gli eventuali aumenti periodici strettamente necessari al fine di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri per l'attuazione della presente legge, valutati in lire 15 milioni all'anno, si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2470 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e, per gli anni successivi, mediante apposito stanziamento con la legge di approvazione del bilancio sul capitolo denominato «Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11299)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773190)